



REGOLAMENTO DIDATTICO

Scuola di Specializzazione	NEFROLOGIA
Area	Medica
Classe	Medicina specialistica

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative, amministrative e di funzionamento della Scuola di Specializzazione in Nefrologia, afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Verona.

Art. 2 - Organi della Scuola

Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

Art. 3 - Direzione della Scuola

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 162/1982, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo del settore scientifico-disciplinare MED/14 NEFROLOGIA.

Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca il Consiglio e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della Scuola le funzioni proprie dei Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea.

Le modalità di elezione del Direttore sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per la formazione specialistica medica e dalla normativa vigente.

La sede della Direzione della Scuola è l'Unità Operativa Complessa di Nefrologia – Azienda Ospedaliera di Verona – Ospedale Civile Maggiore.

Art. 4 - Consiglio della Scuola

Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti della Scuola compresi gli eventuali docenti a contratto e da una rappresentanza di 3 specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del D.P.R. 382/1980.

Il Consiglio della Scuola ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola.

Il Consiglio della Scuola può istituire Commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.

Art. 5 - Corpo docente

Il corpo docente delle Scuole di specializzazione è costituito da Professori di ruolo o fuori ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del DM 21 maggio 1998, n. 242.

Il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Il corpo docente di ciascuna Scuola è determinato ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 6 - Obiettivi formativi e sbocchi professionali

La Scuola di Specializzazione in Nefrologia afferisce all'area Medica, classe della Medicina Clinica Specialistica, e si articola in 5 anni di corso.

Per il conseguimento del titolo di specialista, il medico in formazione deve acquisire 300 CFU complessivi, articolati in 5 anni di corso.



La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

Ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 1 agosto 2005 relativo al Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Medica, al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione corredato dal Supplemento al Diploma rilasciato dall'Università ai sensi dell'art.11, comma 8, del DM 270/2004, che documenta l'intero percorso formativo svolto dal medico in formazione specialistica e che indica le eventuali attività elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale.

La Scuola stabilisce dei precisi percorsi formativi per l'attività di tirocinio pratico e relativi criteri di valutazione dei progressi e dei livelli di raggiungimento degli obiettivi didattici.

La Scuola stabilisce, in termini di anno di corso, i percorsi standard con riferimento alle specifiche attività oggetto di didattica pratica e tirocinio.

In relazione a ciò la Scuola individua criteri che definiscono i livelli di competenza e di idoneità progressivamente crescenti, per affrontare le attività clinico-formative in relazione a livelli crescenti di complessità, criticità, sofisticazione tecnologica e responsabilità medica generale e specialistica.

La Scuola identifica livelli crescenti di autonomia del medico in formazione nella progressione della sua formazione e si dota di strumenti idonei alla loro registrazione e verifica.

Le attività svolte nelle sedi di tirocinio sono oggetto di verifica periodica e devono essere riportate nel libretto di formazione. Il responsabile di sede di tirocinio è tenuto a garantire la coerenza globale dei percorsi formativi all'interno delle diverse sezioni od unità operative in cui ruota il medico in formazione specialistica ed il rispetto da parte dei tutor e degli allievi del regolamento della Scuola.

La Scuola di Specializzazione, attraverso percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali, si propone il conseguimento degli obiettivi formativi di seguito definiti:

1. obiettivi formativi di base: il medico in formazione specialistica deve acquisire approfondite conoscenze di anatomia, fisiologia, biochimica, genetica, immunologia, biologia molecolare, farmacologia e statistica che permettano la piena comprensione della funzione normale del rene e della fisiopatologia delle malattie renali e costituiscano una solida base per l'aggiornamento continuo e la valutazione critica dei risultati della ricerca;
2. obiettivi della formazione generale: il medico in formazione specialistica deve acquisire il corretto approccio statistico e le basi metodologiche del laboratorio, della clinica e della terapia, nonché le capacità di continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali, anche mediante l'utilizzo di tecnologia informatica aggiornata;
3. obiettivi formativi della tipologia della Scuola: il medico in formazione specialistica deve acquisire gli strumenti conoscitivi e l'esperienza professionale necessari per (a) prevenire, diagnosticare e curare le malattie renali ereditarie ed acquisite incluse le nefropatie glomerulari e tubulointerstiziali, le infezioni delle vie urinarie, i disordini del metabolismo idrosalino e dell'equilibrio acido-base, la ipertensione arteriosa, la insufficienza renale acuta e cronica; (b) prescrivere la emodialisi extracorporea e tecniche correlate e la dialisi peritoneale; (c) selezionare il paziente per il trapianto renale, prevenire, diagnosticare e trattare il rigetto e le complicazioni del paziente trapiantato; (d) saper inquadrare olisticamente il paziente, affrontando con un corretto approccio diagnostico e terapeutico le comuni situazioni cliniche internistiche, anche di urgenza; (e) acquisire le conoscenze ed esperienze necessarie per un corretto inquadramento diagnostico delle malattie delle vie urinarie e delle complicazioni chirurgiche del trapianto di rene, (f) saper approntare un accesso vascolare per la dialisi d'emergenza, confezionare una fistola artero-venosa e impiantare un catetere peritoneale; (g) apprendere i principi e le manovre necessari al funzionamento delle apparecchiature per dialisi.



L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU).

Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU.

L'Ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente, determina l'articolazione delle attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di saperi, identificati dai Settori Scientifico Disciplinari.

Le attività formative e i relativi CFU sono così ripartiti:

- a) Attività di base a cui sono assegnati 5 CFU;
- b) Attività caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 270 CFU;
- b.1) Attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente a cui può essere assegnata una parte dei CFU dell'Ambito specifico della Scuola;
- c) Attività Affini, Integrative e Interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU;
- d) Attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 15 CFU;
- e) Altre Attività a cui sono assegnati 5 CFU.

Il profilo specialistico, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali utili al conseguimento del titolo sono indicati nell'ordinamento didattico. L'ordinamento didattico e il relativo piano didattico con il quadro dettagliato delle attività formative, redatti ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 e del D.M. 1 agosto 2005 e successive integrazioni e modificazioni sono riportati in appositi allegati facenti parte integrante del presente regolamento.

Art. 7 – Programmazione didattica

Il Consiglio della Scuola determina ogni anno le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui al comma 1, ed e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Il medico in formazione deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio della Scuola ritenga necessario per la completa e armonica formazione del medico stesso.

Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Le tipologie didattiche della Scuola si articolano in:

1. Attività frontale
 - a. lezioni frontali;
 - b. seminari (compresa la consulenza in qualità di "esperto" nella preparazione di Seminari e la partecipazione a qualsiasi titolo alla discussione plenaria che fa seguito ad ogni Seminario);
 - c. corsi monografici;
 - d. discussione di casi clinici;
 - e. ward round;
 - f. journal club;



- g. seminari interdisciplinari;
 - h. revisioni della letteratura;
2. apprendimento sul campo (attività professionalizzante).

Il medico in formazione specialistica in Nefrologia dovrà svolgere le seguenti prestazioni minime per tutto il percorso formativo da distribuire nell'arco dei 5 anni di corso in funzione del piano formativo. In coerenza con quanto previsto dal D.M. 29.03.2006, è fatto obbligo di garantire ad ogni medico in formazione l'esecuzione di un valore minimo di attività professionalizzanti pari a quanto sotto indicato:

- attività clinica per almeno 12 mesi in un Centro di Emodialisi; ogni medico in formazione specialistica deve prestare assistenza ad almeno 2 pazienti per turno;
- attività clinica per almeno 18 mesi in un reparto di Nefrologia con accettazione di pazienti non selezionati: ogni medico in formazione specialistica deve prestare assistenza ad almeno 100 pazienti;
- attività clinica in un ambulatorio di Nefrologia per pazienti esterni: ogni medico in formazione specialistica deve eseguire almeno 150 visite;
- attività clinica in un centro/ambulatorio per la preparazione ed il follow-up di trapianto di rene; ogni medico in formazione specialistica dovrà eseguire almeno 50 visite;
- partecipazione ad almeno 40 turni di guardia attiva in reparti di nefrologia con accoglienza non selezionata;
- esecuzione di almeno 10 trattamenti extracorporei d'urgenza;
- partecipazione ad almeno 30 seminari con esame e discussione di casi istopatologici renali;
- posizionamento di almeno 5 cateteri venosi per emodialisi extracorporea;
- partecipazione al confezionamento di almeno 5 fistole artero-venose;
- partecipazione all'impianto di almeno 5 cateteri peritoneali.

Tali attività devono essere registrate su un apposito libretto del medico in formazione, in modo da documentare oggettivamente l'attività svolta, e il raggiungimento del minimo volume di attività richiesto.

Il planning annuale delle attività dei medici in formazione è riportato in un apposito allegato facente parte integrante del presente Regolamento.

Art. 8 - Requisiti per l'accesso

L'ammissione dei medici in formazione alla Scuola di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Sulla base dei requisiti richiesti e di cui la Scuola è dotata, il numero degli iscrivibili al primo anno di corso è pari a 4.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole.

L'Università può integrare i fondi ministeriali con finanziamenti sufficienti alla corresponsione degli importi previsti per i contratti di formazione specialistica per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni e/o convenzioni con Enti pubblici, associazioni, fondazioni o persone giuridiche private, nell'ambito del numero complessivo degli iscrivibili previsti nello statuto/regolamento didattico delle singole Scuole di Specializzazione.

L'ammissione dei vincitori in base alla relativa graduatoria per le diverse tipologie di posti avviene nel rispetto del seguente ordine:

- a) posti ordinari con finanziamento ministeriale;
- b) posti aggiuntivi finanziati dalla Regione;



c) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da istituzioni o enti pubblici;
d) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da persone fisiche o persone giuridiche private.
L'ammissione a tutti i suddetti posti è comunque subordinata al regolare superamento della prova concorsuale e ad apposita autorizzazione ministeriale.

Il numero effettivo degli iscritti alla scuola non può superare il numero totale degli iscrivibili.

Art. 9 - Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale

Il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa è ammesso alla scuola secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 368/1999) e dal bando annuale di ammissione alle Scuole di specializzazione medico-chirurgiche.

Tale personale dovrà produrre idonea documentazione dalla quale risulti che è assegnato ad una unità operativa nella quale svolge, a tempo pieno, un'attività corrispondente alla specializzazione prescelta.

Spetta comunque al Consiglio della Scuola, prima dell'inizio delle attività, verificare che sussistano le condizioni e i requisiti necessari per garantire che lo specializzando possa sviluppare il percorso formativo pratico previsto dall'ordinamento della Scuola.

Le altre attività previste dalla Scuola dovranno essere svolte secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola.

Per il conseguimento del titolo di specialista, i predetti specializzandi devono aver comunque svolto un'attività formativa corrispondente a quella prescritta dagli ordinamenti didattici, dal presente regolamento e dalla normativa vigente, per gli specializzandi ammessi sui posti con contratto.

Art. 10 - Formazione nella rete formativa

Il medico in formazione svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola.

Ai fini di una completa e armonica formazione professionale il medico in formazione è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.

Per garantire al medico in formazione specialistica l'esecuzione del valore minimo di attività professionalizzanti necessarie per il raggiungimento degli obiettivi formativi della Scuola egli può eventualmente frequentare le strutture collegate della rete formativa indicate nell'apposito allegato con modalità e tempi stabiliti dal Consiglio della Scuola di volta in volta.

Il periodo di frequenza del medico in formazione specialistica nella stessa Unità Operativa convenzionata, viene definito dal Consiglio della Scuola e comunque non può essere superiore alla metà della durata della Scuola di Specializzazione.

Per quanto riguarda i periodi di formazione presso le sedi collegate delle province autonome di Trento e di Bolzano vale quanto stabilito dalle rispettive convenzioni.

Art. 11 - Formazione fuori rete formativa

Sono possibili periodi di formazione all'estero, previa approvazione del Consiglio della Scuola e formale accettazione della Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di diciotto mesi nell'intero corso degli studi.

Sono altresì possibili periodi di stages per una durata non superiore a dodici mesi nell'arco degli anni di durata della scuola da svolgersi in strutture accreditate e su delibera del Consiglio della Scuola.

Art. 12 - Formazione e attività assistenziale

L'attività di tirocinio del medico in formazione specialistica si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato.



Nello svolgimento delle attività assistenziali al medico in formazione specialistica sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive ricevute dal Consiglio della Scuola.

La progressione programmata e monitorizzata, rappresenta elemento essenziale nella formazione dello specialista in Nefrologia e si articola attraverso la valutazione in itinere del medico in formazione specialistica con verifica delle competenze, del grado di autonomia, dei livelli di responsabilità e quindi della competenza complessiva, raggiunta nell'ambito del sistema formativo articolato in 5 anni di corso e nelle varie tipologie di attività.

La Scuola si dota di un sistema organizzativo in cui, in maniera documentata, per i diversi livelli di responsabilità da attribuire:

1. sono definiti in maniera dettagliata gli obiettivi formativi (conoscenze e competenze da acquisire);
2. sono definite le attività e gli atti medici da eseguire in supervisione, necessari per il raggiungimento degli obiettivi;
3. sono registrate le attività formative e gli atti medici eseguiti, a documentazione del fatto che quanto pianificato è stato eseguito. A questo scopo la Scuola predispone un libretto di formazione del medico in formazione specialistica;
4. è messo in atto un sistema di valutazione complessivo che tenga conto dei punti precedenti .

La scuola predispone un profilo delle attività formative teorico-pratiche e di ambito assistenziale sulla base di una preliminare valutazione, degli specifici livelli di complessità assistenziale di tutte le attività pratiche cui il medico in formazione specialistica partecipa durante il corso del tirocinio con particolare riferimento alle attività routinarie, alle consulenze, alle guardie. Sulla base di tali livelli, la tipologia di attività assistenziale del medico in formazione specialistica sarà:

1. Tutorata. Con presenza di un tutor che esegue la prestazione e ne affida parte o interamente l'esecuzione all'allievo;
2. Tutelata La prestazione, su indicazione di un tutor, è eseguibile dal medico in formazione specialistica con presenza di un tutor stesso nella struttura, anche se non fisicamente presente accanto al medico in formazione specialistica;
3. Protetta Il medico in formazione specialistica esegue la prestazione, anche con autonomia decisionale sul percorso assistenziale, e in caso di necessità deve chiamare prontamente un tutor, in grado di fornire rapida consulenza e/o tempestivo intervento.

Tali tipologie di attività vanno riferite alla specifica capacità del medico in formazione specialistica, dedotta dalle valutazioni dei tutor, anche a prescindere dall'anno di corso. Le valutazioni dei Tutor, visionate e validate dal responsabile della struttura di tirocinio, sono oggetto di periodica supervisione del Direttore della Scuola. Ad una commissione composta dal Direttore della Scuola, dai tutor che hanno avuto in carico il medico in formazione specialistica e da due docenti della Scuola compete la valutazione globale delle capacità raggiunte dal medico in formazione specialistica e l'attribuzione di livelli crescenti di idoneità a svolgere mansioni cliniche (si vedano apposite schede di valutazione allegate).

Tale "idoneità" del medico in formazione specialistica è temporanea e vincolata ad una verifica periodica, di norma annuale, e consente di affidare ad esso responsabilità assistenziali autonome.

Pertanto, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica e non è necessariamente legata solo ai passaggi di anno.

Tuttavia, fatte salve eccezioni derivanti da specifiche disposizioni normative ed in casi particolari documentati:



1. nel corso del primo anno il medico in formazione specialistica acquisisce progressiva autonomia attraverso un percorso dapprima tutorato, e quindi tutelato, ivi compresi i turni di affiancamento di guardia interna; é il Responsabile dell'Unità Operativa, in applicazione delle delibere del Consiglio della Scuola, che affida al medico in formazione specialistica lo svolgimento di attività assistenziali di reparto e di turni di affiancamento di guardia interna, da svolgere in progressiva autonomia purché sia garantita concomitantemente la presenza nella Unità Operativa di un medico specialista (approccio tutelato);
2. a partite dal terzo anno, dopo non meno di ventiquattro mesi di attività formativa professionalizzante, le stesse attività possono essere svolte in autonomia dal medico in formazione specialistica, purché l'Unità Operativa stessa disponga del servizio di pronta disponibilità (approccio protetto);
3. la guardia medica, qualora implichi anche attività per urgenze esterne, può essere svolta in autonomia dagli specializzandi a partire dal terzo anno di corso, fermo restando la presenza del servizio di pronta disponibilità.
4. L'attività dialitica sarà di norma iniziata dal medico in formazione specialistica a partire da un anno di corso successivo al secondo, in base alle deliberazioni del Consiglio di Scuola. Poiché di regola l'attività dialitica non inizia prima del terzo anno di corso, in questa fase essa sarà interamente tutorata e solo dopo il raggiungimento di un grado adeguato di autonomia essa sarà tutelata, di regola nel 4° anno di corso e protetta nel 5° anno.
5. Le altre attività a contenuto tecnologico, in particolare tutte quelle non invasive (ecografia diagnostica) possono essere espletate, con incrementanti livelli di autonomia, dal medico in formazione specialistica anche a partire dal 1° anno di corso, in funzione dell'organizzazione didattica. Il grado di autonomia raggiunto si riferisce non solo alla abilità di esecuzione tecnica, ma anche a progressivi livelli di capacità interpretativa, ai quali si riferisce anche il livello di competenza e di autonomia di fatto raggiunto.

Come sopra detto, per tutte le attività assistenziali al medico in formazione specialistica è sempre garantito come referente un medico specialista della disciplina in oggetto della specializzazione presente o reperibile in pronta disponibilità in rapporto ai livelli di responsabilità attribuiti; ciò come doverosa tutela delle persone (utente e medico in formazione specialistica) e come momento essenziale per l'apprendimento (si veda planning mensile allegato).

Il medico specialista, quando reperibile, deve essere sempre raggiungibile telefonicamente o con il supporto di più moderne tecnologie, deve essere presente entro trenta minuti in caso di chiamate per problemi urgenti e comunque condivide sempre con il medico in formazione la responsabilità sui pazienti per i quali è stato chiamato.

I turni di guardia e sottoguardia sono intesi come turni di dodici ore.

La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività sanitarie deve risultare dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, ecc.).

Art. 13 – Tutor e altre figure di riferimento

I tutor della Scuola sono costituiti dal personale universitario e dipendente dal SSN, che ne abbia dato assenso (si veda apposito modulo di assenso allegato), afferente alle unità operative di sede, oltre al personale dipendente dal SSN, che ne abbia dato assenso, appartenente alle strutture collegate

Il ruolo di tutor viene affidato annualmente dal Consiglio della Scuola e implica la conoscenza da parte del tutor del funzionamento globale della stessa.

I tutor sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.

Il numero di medici in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.



Sono compiti principali del tutor:

- cooperare con il Direttore dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione;
- essere di riferimento al medico in formazione per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
- concorrere al processo di valutazione del medico in formazione;
- coordinare i supervisori, dove previsti.

Il Consiglio della Scuola adotta adeguati strumenti per la valutazione dei tutor.

Accanto alla figura del tutor vi possono essere altre figure di riferimento quali il supervisore e il responsabile di sede.

Il *supervisore* è un professionista strutturato, non necessariamente medico, con competenza specifica su un ambito assistenziale, che segue anche per periodi di tempo limitati i medici in formazione nei percorsi di formazione sul campo, in accordo con le indicazioni del Consiglio della Scuola ed è tenuto a valutazioni degli stessi secondo quanto previsto per i tutori.

Il *responsabile di sede* è un Dirigente apicale dell'area specifica della scuola individuato dal Consiglio della Scuola nell'ambito della struttura collegata o complementare; ad esso compete il coordinamento delle attività dei tutor.

Le proposte dei nominativi dei tutori, dei responsabili di sede e dei supervisori vengono approvate dal Consiglio della Scuola, in concomitanza, di norma, alla nomina annuale dei docenti nell'ambito della formulazione degli organigrammi; è prevista la periodica proposizione di incontri formativi ed organizzativi con i tutor al fine di armonizzarne le attività di tutorato e le modalità di articolazione dello stesso.

I tutor, i responsabili di sede ed i supervisori possono partecipare, su invito del Direttore, al Consiglio della Scuola ma non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Registrazione delle attività formative

I medici in formazione sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto personale di formazione, dove devono riportare dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi, che devono essere certificati dal responsabile della struttura presso cui il medico ha svolto la sua formazione.

Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e la congruità alle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico e controfirma il libretto.

Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati.

Art. 15 - Frequenza

L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, comprensivo delle attività assistenziali e di didattica formale.

Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si articola, di norma, su sei giorni su sette. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, il medico in formazione specialistica è tenuto ad esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato.

Art. 16 - Modalità di rilevazione delle presenze

Sono previsti idonei sistemi di controllo dell'orario.

L'accertamento dell'orario spetta al Responsabile dell'Unità Operativa in cui il medico in formazione specialistica opera.

Il Direttore della Scuola acquisisce l'attestato di regolare frequenza del medico in formazione specialistica da parte del Responsabile dell'Unità Operativa.



Art. 17 - Assenze per malattia

Le assenze per malattia e gravidanza determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.

In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato medico alla Direzione stessa. Il certificato potrà essere inviato tramite telefax o consegnato da altra persona a ciò delegata. La comunicazione deve essere data dall'inizio dell'assenza, nel caso in cui dal certificato medico risulti da subito una prognosi superiore ai quaranta giorni.

Al fine del superamento del periodo di comporta (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica e i giorni non lavorativi.

Art. 18 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità

La specializzanda è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza alla Direzione della Scuola e al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione che fossero necessarie a tutela della salute del nascituro.

Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.

La specializzanda è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Direzione della Scuola e al competente Ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università, entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

La specializzanda ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando apposita richiesta alla Direzione della Scuola e al competente Ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge nella quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi.

Decorso i cinque mesi di congedo per maternità, la specializzanda ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs. n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università con l'indicazione della data di ripresa della formazione.

La riduzione facoltativa dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione dell'impegno orario stesso di due ore giornaliere pari ad un terzo, che su nove mesi di attività, corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e da recuperare, ovviamente, per poter essere ammessi all'esame finale. Per il suddetto periodo verranno corrisposti soltanto i due terzi della quota variabile prevista dal contratto. In questo caso il recupero dovrà essere svolto per un massimo di tre mesi e retribuito con il compenso completo come previsto dal contratto di formazione specialistica.

Art. 19 - Assenze giustificate



Ogni medico in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell'anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima.

La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari devono essere autorizzate dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro inerenza all'iter formativo del medico in formazione specialistica. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui lo specializzando può usufruire.

Art. 20 - Assenze ingiustificate

Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Viene definita prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui.

Le assenze ingiustificate che non comportino la risoluzione del contratto, che non superino cioè i quindici giorni complessivi annui, vanno recuperate al termine dell'anno di corso e comunque prima del passaggio all'anno successivo o dell'ammissione all'esame finale secondo le modalità fissate dal Consiglio della Scuola. L'intero periodo di assenza dovrà essere recuperato dal medico in formazione specialistica per un periodo (in termini di tempo, non di ore) pari a quello di assenza, non essendo possibile compattare l'effettiva attività dello specializzando in periodi di tempo inferiori all'anno.

Art. 21 - Recupero dei periodi di sospensione

I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto il medico in formazione specialistica. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile).

L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se il medico in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo (in termini di tempo, non di ore) di sospensione.

Gli esami, siano essi di profitto che di diploma, devono essere sempre effettuati dopo il completamento della formazione.

Durante il recupero dei periodi di sospensione l'assenza giustificata è un'evenienza e non un diritto.

Art. 22 - Trasferimento

Il trasferimento presso una Scuola di altra sede è possibile previo nulla osta da parte dei Rettori delle Università interessate e comunicazione in merito, da effettuarsi almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico, al Direttore della Scuola di partenza e all'ufficio dell'amministrazione centrale. La motivazione che determina la richiesta di trasferimento deve essere seria e documentabile.

Il trasferimento in arrivo è possibile solo previa nulla osta della scuola ricevente e comunque con richiesta effettuata al competente ufficio dell'amministrazione centrale almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico.

I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

Al Consiglio della Scuola compete la valutazione di eventuali richieste di riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) acquisiti in percorsi formativi di altre Scuole di Specializzazione.



Art. 23 - Rinuncia

Il medico in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al competente Ufficio dell'amministrazione centrale e alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività.

Art. 24 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

La Scuola è dotata di un sistema di valutazione, in cui periodicamente e in maniera documentata, il medico in formazione viene valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.

La valutazione delle competenze è espletata da più docenti (tutti i docenti-tutori che hanno fatto supervisione nel periodo di tempo considerato), utilizzando strumenti di valutazione condivisi, validi e riproducibili (si veda apposito allegato).

Tutte le valutazioni relative al singolo medico in formazione specialistica devono essere discusse e sintetizzate in un giudizio finale annuale dal Consiglio della Scuola che nel suo insieme si fa garante del processo di valutazione e sulla base di esso dell'attribuzione ai medici in formazione dei livelli di responsabilità. Tale giudizio, solo se positivo, consente al medico in formazione specialistica il passaggio all'anno successivo o l'ammissione alla prova finale.

Il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso.

Quanto sopra, ai sensi dell'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n.368/1999 che dispone la risoluzione del contratto di formazione nel caso di "mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione".

La Scuola dovrà darne comunicazione, entro quindici giorni prima della conclusione delle attività annuali dello specializzando, al competente Ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università al fine del proseguimento della carriera del medico in formazione specialistica.

Inoltre la Scuola dovrà dare informazione al medico in formazione specialistica e alla Direzione Ospedaliera, dell'Unità Operativa in cui i medici in formazione svolgono la loro attività dei livelli di responsabilità attribuita.

Aspetti che sono oggetto di valutazione sono:

1. quantitativo: presenza e frequenza alle varie attività
2. qualitativo: performance clinica e tecnica nelle singole componenti professionali (cognitiva, di abilità, di relazione), sotto gli aspetti del:
 - a. "doctoring" (capacità cognitive ed abilità intellettuali e tecnico-strumentali)
 - b. "professionalism" (relazionali ed organizzative)
3. di progressione della maturità delle competenze professionali nel corso degli anni di corso e di livello di autonomia

Gli accertamenti periodici e l'accertamento annuale si avvarranno oltre che dei giudizi tutoriali anche di esame orale e/o scritto per la valutazione delle conoscenze, e/o di prove pratiche per la valutazione di abilità tecniche.

Il voto annuale di profitto rappresenta la risultante della valutazione di tali componenti.

Art. 25 - Esame di diploma

Il medico in formazione specialistica, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria prevista entro un mese dalla conclusione del corso. La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.

In caso di esito negativo, il medico in formazione specialistica può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva.



In caso di assenza all'esame finale il medico in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

- a) malattia;
- b) caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi, il medico in formazione interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.

In caso di assenza ingiustificata il medico in formazione decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

Relatore delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento, che facciano parte del Consiglio della Scuola.

Le commissioni sono nominate dal Preside di Facoltà o su sua delega dai Presidenti dei Consigli delle Scuole e sono composte da non meno di cinque docenti facenti parte dei Consigli delle Scuole; possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il presidente della commissione è il professore di ruolo di più alto grado accademico.

Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione.

Il medico in formazione specialistica può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 26 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

La Scuola prevede forme di valutazione annuale delle attività formative (didattica frontale, attività di tirocinio nei diversi reparti, attività della Direzione, ecc..) da parte dei medici in formazione, secondo modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.

Sarà responsabilità dell'Osservatorio per la formazione specialistica definire criteri e modalità di valutazione periodica dell'attività delle Scuole.

Art. 27 - Attività di sostituzione dei medici di medicina generale

L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e non deve interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole scuole. Di tale eventuale attività deve essere data comunicazione al Consiglio della Scuola.

Art. 28 - Attività intramoenia

Le attività in libera professione intramoenia sono svolte secondo le modalità indicate dalle leggi statali e regionali e dallo specifico regolamento dell'azienda sanitaria dove il medico in formazione specialistica effettua l'attività.

Art. 29 - Norma generale

Agli specializzandi già iscritti alla Scuola alla data di entrata in vigore del presente regolamento è assicurata la conclusione del corso di specializzazione e il rilascio del relativo titolo secondo gli



ordinamenti e regolamenti didattici vigenti in precedenza.

Art. 30 – Norma transitoria

In base a disposizione ministeriale per il corrente anno accademico 2008-2009:

- a. la direzione della nuova scuola è deliberata **per il primo anno** dalla Facoltà nell'ambito dei professori di I e II fascia dei SSD corrispondenti alla tipologia della scuola (vedi D.M. 1 agosto 2005);
- b. il nominato assume per un anno la carica di Coordinatore del Comitato ordinatore. Il Comitato ordinatore è deliberato dalla Facoltà ed è costituito da n. 6 componenti (oltre il Coordinatore) scelti tra i professori o ricercatori dei SSD corrispondenti alla tipologia della scuola e da almeno un professore, o ricercatore di uno degli altri SSD necessari per i requisiti minimi di docenza della scuola così come indicato nelle schede della proposta di istituzione. Non si può essere impegnati in più di un Comitato ordinatore;
- c. i direttori delle scuole del vecchio ordinamento restano in carica fino al completamento del ciclo didattico da parte degli specializzandi immatricolatisi nell'a.a 2007-08. In caso di cessazione dal ruolo o di dimissioni la direzione, su delibera della Facoltà, è assunta dal decano, o dal Coordinatore del Comitato ordinatore, o dal Direttore di una delle scuole ad esaurimento della medesima tipologia;
- d. la commissione giudicatrice del concorso, come disposto dal D.M. n. 172/2006, è costituita con decreto rettorale, su proposta della Facoltà. La Commissione è composta da n. 5 componenti fra cui il Coordinatore del Comitato ordinatore che la presiede, quale responsabile della direzione della scuola medesima.

Art. 31 - Disposizione finale

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia e il Regolamento di Ateneo per la formazione specialistica medica.



ALLEGATI

- 1 - Statuto Scuola di Specializzazione in Nefrologia emanato con D.R. 31 marzo 2001, n. 12138, ai sensi della normativa previgente.
- 2 - Ordinamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Nefrologia, ai sensi del D.M. 1 agosto 2005.
- 3 - Piano didattico e tabella di conformità
- 4- Scheda planning annuale degli specializzandi
- 5 - Elenco sedi collegate
- 6 - Modulo certificazione idoneità a svolgere servizi clinici
- 7 - Scheda planning mensile degli specializzandi
- 8 - Modulo di accettazione della nomina di tutor
- 9 - Scheda registrazione delle presenze
- 10 - Griglia di valutazione dei discenti da tutor/supervisor



AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE
in data1.1 APR. 2001

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

DIREZIONE I- Servizi Istituzionali, Legali, Ricerca e Relazioni Esterne

ES/mp

Decreto n. 12138
del 31.03.2001

IL RETTORE

- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTA** la Legge 2 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- **VISTA** la legge 18 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- **VISTA** la Tabella E relativa agli ordinamenti degli studi della Facoltà di Medicina e Chirurgia, allegata al Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. n. 9922 del 15 ottobre 1998;
- **VISTE** le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi accademici di questo Ateneo;
- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in data 08.03.2001;

DECRETA

La tabella E del Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università degli Studi di Verona è modificata come di seguito specificato:

Articolo unico

Dopo l'art. 249 e con lo scorrimento degli articoli successivi, è modificato lo statuto della Scuola di Specializzazione in Nefrologia.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA

Art. 250 – Istituzione, finalità, titolo conseguibile

É istituita la Scuola di Specializzazione in Nefrologia presso l'Università degli Studi di Verona. Il corpo docente della Scuola deve prevedere almeno un Professore universitario di Nefrologia. La direzione della Scuola spetta ad un professore universitario di Nefrologia, di ruolo o fuori ruolo, di I^a o, in mancanza, di II^a fascia.

La Scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della Nefrologia, comprensiva degli aspetti connessi alla terapia sostitutiva della funzione renale.

La Scuola rilascia il titolo di specialista in Nefrologia.

Conseguito il titolo di specialista, è possibile frequentare la Scuola per un ulteriore anno di perfezionamento, indirizzato a settori subspecialistici.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Art. 251 – Organizzazione, durata, norme d'accesso

Il Corso di Specializzazione ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede indicativamente trecento ore di didattica formale e seminariale ed inoltre attività di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario Nazionale.

Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della Scuola il Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgiche nonché la Cattedra di Nefrologia dell'Università degli Studi di Verona.

Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologie di servizi e delle prestazioni eseguite, secondo gli standards stabiliti con le procedure di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 257/1991.

Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3 del D. L.vo 502/1992.

La didattica formale viene svolta nelle strutture universitarie. L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Al fine di garantire un congruo addestramento in tutti i campi della Nefrologia clinica, la formazione dello studente potrà compiersi anche in più di una struttura, secondo i piani di studio e di addestramento professionalizzante previsti ai successivi art. 3 e 4.

Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la Scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi. Il numero effettivo di iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della Sanità e il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le Università. Il numero di iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nello Statuto.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola coloro che siano in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniera e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche italiane.

L'abilitazione alla professione di Medico Chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del II° semestre del I° anno.

Il concorso è effettuato mediante prove e valutazioni dei titoli. Il punteggio finale massimo di 100 punti è così suddiviso:

- a) 50 punti da prova scritta con quiz a risposta multipla, + 10 punti da prova orale;
- b) 20 punti dalla media di 5 esami propedeutici e/o inerenti la specialità, stabiliti con delibera del Consiglio di Facoltà;
- c) 10 punti dalla valutazione della tesi o di pubblicazioni inerenti la specialità;
- d) 10 punti per internato universitario coerente con la Scuola di Specializzazione su delibera del Consiglio della Scuola.

La Commissione del concorso sarà formata dal Direttore della Scuola e da 4 docenti nominati dal Preside della Facoltà.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Art. 252 – Piani di Studi e di addestramento professionalizzante

Il Consiglio della Scuola stabilisce l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei diversi presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.

Il Consiglio stabilisce pertanto:

- a) le opportune attività didattiche, comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
- b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, e la sede di quella di tirocinio, compreso quello relativo all'area specialistica comune a specialità propedeutiche o affini.

Il piano di studi e di addestramento professionalizzante è determinato dal Consiglio della Scuola, sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari.

Costituiscono aree obbligatorie, (propedeutiche, di approfondimento scientifico-culturale, di professionalizzazione) quelle relative ai settori seguenti:

E03A Biologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia Umana, F04B Immunologia, E07X Farmacologia, F06A Anatomia Patologica, F07A Medicina Interna, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F10A Urologia, F07C Medicina d'Urgenza, F19C Pediatria.

Nei primi due anni di formazione lo specializzando deve dedicare almeno il 50% del tempo della sua attività di tirocinio alla formazione professionale nei settori della Medicina Interna generale e specialistica (F07).

Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma è deliberato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico nel Manifesto annuale degli Studi.

Art. 253 – Programmazione annuale delle attività e verifica tirocinio

All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi, quelle specifiche relative al tirocinio e concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate.

Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia svolto.

Ai fini dell'attestazione di frequenza il Consiglio della Scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie.

Art. 254 – Esame di diploma

L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su di una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La Commissione finale è nominata dal Rettore in relazione alla vigente normativa.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della Scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguate agli standards europei.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Art. 255 – Norme finali

Le Tabelle riguardanti gli standards nazionali (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza, sull'attività minima dello specializzando per adire l'esame finale, nonché sulle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure di cui all'art. 7 del D. Lvo 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i Direttori delle specifiche Scuole di Specializzazione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line followed by a series of loops and a final flourish.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

TABELLA A

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A) Area propedeutica

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia renale, biochimica e genetica pertinenti alla Nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento delle tecniche di laboratorio, della clinica e della terapia.

Settori: E09A Anatomia, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica Medica, F07F Nefrologia.

B) Area di fisiopatologia nefrologica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenici che determinano lo sviluppo delle malattie renali.

Settori: E03A Biologia, F03X Genetica Medica, F04C Patologia generale, F04A Immunologia, F07B Fisiopatologia clinica, F07F Nefrologia.

C) Area di Laboratorio e Diagnostica nefrologica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alla Nefrologia, comprese citomorfologia, istopatologia, immunopatologia e la diagnostica per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia Patologica, F07F Nefrologia, F18X Diagnostica per immagini.

D) Area di Nefrologia clinica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del rene, dei disordini del metabolismo elettrolitico e dell'equilibrio acido base, e dell'ipertensione arteriosa. Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F07F Nefrologia, F07A Medicina Interna, E07X Farmacologia, F05X Microbiologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F01X Statistica medica, F10A Urologia, F19C Pediatria, F07C Medicina d'Urgenza, F04A Patologia generale.

E) Area di Terapia sostitutiva della funzione renale

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di rene.

Settori: F07F Nefrologia, F08A Chirurgia dei trapianti.

F) Area dell'Emergenza Nefrologica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza nefrologica.

Settori: F07F Nefrologia, F07C Medicina d'Urgenza, F12X Anestesiologia e rianimazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

TABELLA B

Standards necessari alle strutture sanitarie non universitarie per contribuire alla formazione specialistica, mediante convenzionamento con l'Università per la Scuola di Specializzazione in Nefrologia

Il presidio ospedaliero non universitario deve avere, oltre a strutture didattiche e di aggiornamento generali, una qualificata specifica attività media annuale, dimostrata per almeno un triennio, tale da garantire allo specializzando il conseguimento degli obiettivi formativi assegnatigli riguardo al periodo di frequenza della struttura medesima. Tali attività sono:

- a) attività ambulatoriale e di Day Hospital per almeno 300 pazienti annui, anche con specifica attività per pazienti in dialisi peritoneale ambulatoriale continua e trapianti;
- b) attività di degenza per almeno 200 ricoveri annui per patologia nefrologica;
- c) attività diagnostica di istopatologia renale comprendente il prelievo biotico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie;
- d) attività di terapia sostitutiva acuta e cronica della funzione renale, con almeno 8 posti dialisi.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

TABELLA C

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1. aver collaborato all'esecuzione di almeno 10 biopsie renali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 100 pazienti;
2. aver collaborato all'esecuzione di almeno 15 procedure dialitiche d'urgenza;
3. saper gestire le metodiche di emodialisi e di dialisi peritoneale, partecipando attivamente ad almeno 10 interventi per allestimento di fistola artero-venosa e ad almeno 5 interventi di impianto di catetere peritoneale;
4. saper impostare una corretta diagnosi di nefropatia e la più adeguata terapia per pazienti con malattie renali, ipertensione arteriosa, alterazioni del metabolismo idroelettrolitico e dell'equilibrio acido-base, insufficienza renale, con trapianto di rene.

Con riferimento all'articolo 1, costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

- a) immunopatologia e morfologia delle nefropatie: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla diagnosi immunologica diretta e morfologica (microscopia ottica ed elettronica) delle principali nefropatie; aver acquisito esperienza pratica di terapia con farmaci immunodepressivi e con plasmateresi.
- b) terapia sostitutiva della funzione renale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica dei vari tipi di dialisi extracorporea e di dialisi peritoneale; saper impostare il più corretto trattamento dialitico per pazienti con insufficienza renale acuta e cronica.
- c) clinica e terapia del trapianto di rene: aver acquisito le conoscenze teoriche dell'immunologia dei trapianti; aver acquisito esperienza pratica sulla selezione dei candidati al trapianto di rene e sulle principali terapie anti rigetto; saper gestire correttamente l'attività ambulatoriale per pazienti trapiantati.

IL RETTORE
(Prof. Elio Mosole)

Università degli Studi di VERONA

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA

Scuola di Nefrologia

Sede: Piazzale L.A. Scuro, 10 - Borgo Roma

37134 - VERONA (VR)

Tel: 045 8124232

Fax: 045 509103

Obiettivi Scuola

Lo specialista in Nefrologia deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della fisiopatologia e clinica delle malattie del rene e delle vie urinarie; gli ambiti di competenza clinica e di ricerca sono la semeiotica funzionale e strumentale, la metodologia clinica e la terapia dietetica, farmacologica e strumentale in nefrologia con particolare riguardo alla terapia sostitutiva della funzione renale dialitica e post trapianto.

Per la tipologia NEFROLOGIA (articolata in cinque anni di corso), gli obiettivi formativi sono:

obiettivi formativi di base: lo specializzando deve acquisire approfondite conoscenze di anatomia, fisiologia, biochimica, genetica, immunologia, biologia molecolare, farmacologia e statistica che permettano la piena comprensione della funzione normale del rene e della fisiopatologia delle malattie renali e costituiscano una solida base per l'aggiornamento continuo e la valutazione critica dei risultati della ricerca;

obiettivi della formazione generale: lo specializzando deve acquisire il corretto approccio statistico e le basi metodologiche del laboratorio, della clinica e della terapia, nonché le capacità di continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali, anche mediante l'utilizzo di tecnologia informatica aggiornata;

obiettivi formativi della tipologia della Scuola: lo specializzando deve acquisire gli strumenti conoscitivi e l'esperienza professionale necessari per (a) prevenire, diagnosticare e curare le malattie renali ereditarie ed acquisite incluse le nefropatie glomerulari e tubulointerstiziali, le infezioni delle vie urinarie, i disordini del metabolismo idrosalino e dell'equilibrio acido-base, la ipertensione arteriosa, la insufficienza renale acuta e cronica; (b) praticare la emodialisi extracorporea e tecniche correlate e la dialisi peritoneale; (c) selezionare il paziente per il trapianto renale, prevenire, diagnosticare e trattare il rigetto e le complicazioni del paziente trapiantato; (d) saper inquadrare olisticamente il paziente, affrontando con un corretto approccio diagnostico e terapeutico le comuni situazioni cliniche internistiche, anche di urgenza; (e) acquisire le conoscenze ed esperienze necessarie per un corretto inquadramento diagnostico delle malattie delle vie urinarie e delle complicazioni chirurgiche del trapianto di rene, (f) saper approntare un accesso vascolare per la dialisi d'emergenza, confezionare una fistola artero-venosa e impiantare un catetere peritoneale; (g) apprendere i principi e le manovre necessari al funzionamento delle apparecchiature per dialisi.

Sono attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche della tipologia:

- attività clinica per almeno 12 mesi in un Centro di Emodialisi: ogni specializzando deve prestare assistenza ad almeno 2 pazienti per turno;
- attività clinica per almeno 18 mesi in un reparto di Nefrologia con accettazione di pazienti non selezionati: ogni specializzando deve prestare assistenza ad almeno 100 pazienti;
- attività clinica in un ambulatorio di Nefrologia per pazienti esterni: ogni specializzando deve eseguire almeno 150 visite;
- attività clinica in un centro/ambulatorio per la preparazione ed il follow-up di trapianto di rene: ogni specializzando dovrà eseguire almeno 50 visite
- partecipazione ad almeno 40 turni di guardia attiva in reparti di nefrologia con accoglienza non selezionata;
- esecuzione di almeno 10 trattamenti extracorporei di urgenza;
- partecipazione ad almeno 30 seminari con esame e discussione di casi istopatologici renali;
- posizionamento di almeno 5 cateteri venosi per emodialisi extracorporea;
- partecipazione al confezionamento di almeno 5 fistole artero-venose;

- partecipazione all'impianto di almeno 5 cateteri peritoneali.

Le attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente utili all'acquisizione di specifiche e avanzate conoscenze nell'ambito della tipologia Nefrologia sono principalmente nelle seguenti aree:

- diagnostica ecografica, con attività di addestramento in un ambulatorio di ecografia renale per almeno 6 mesi;
- diagnostica immunoistopatologica, acquisendo le tecniche di fissazione, incubazione e colorazione del tessuto renale per l'esame istopatologico e la immunofluorescenza;
- interventistica angiografica, partecipando alla esecuzione di almeno 10 angiografie renali ed almeno 5 interventi di angioplastica sulle arterie renali;
- trattamento del paziente in terapia intensiva, avendo seguito almeno 20 pazienti critici in terapia intensiva sottoposti a trattamento extracorporeo;
- nefrologia sperimentale, partecipando a ricerche che portino alla pubblicazione di su riviste con peer review;
- ipertensione arteriosa, avendo svolto attività di addestramento per almeno 6 mesi in un ambulatorio per la prevenzione, la diagnosi e la terapia della ipertensione arteriosa.

Ordinamento

Attività formative di base - 5 CFU	
Ambito	Settore
Discipline generali per la formazione dello specialista	BIO/09 Fisiologia
	BIO/10 Biochimica
	BIO/11 Biologia molecolare
	BIO/14 Farmacologia
	BIO/16 Anatomia umana
	BIO/17 Istologia
	BIO/18 Genetica
	BIO/19 Microbiologia generale
	MED/01 Statistica medica
	MED/03 Genetica medica
	MED/04 Patologia generale
	MED/05 Patologia clinica
	MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica

Attività caratterizzanti - 81 CFU	
Ambito	Settore
Clinico	M-PSI/08 Psicologia clinica
	MED/06 Oncologia medica
	MED/09 Medicina interna
	MED/10 Malattie dell'apparato respiratorio
	MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare
	MED/12 Gastroenterologia
	MED/13 Endocrinologia
	MED/14 Nefrologia
	MED/15 Malattie del sangue
	MED/16 Reumatologia
	MED/17 Malattie infettive
	MED/18 Chirurgia generale
	MED/25 Psichiatria

Ambito	Settore
Diagnostico	MED/26 Neurologia
	MED/35 Malattie cutanee e veneree
	MED/38 Pediatria generale e specialistica
	BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
	MED/03 Genetica medica
	MED/05 Patologia clinica
	MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica
	MED/08 Anatomia patologica
	MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia
	MED/37 Neuroradiologia
Emergenza e pronto soccorso	MED/46 Scienze tecniche di medicina di laboratorio
	MED/09 Medicina interna
	MED/18 Chirurgia generale
	MED/38 Pediatria generale e specialistica
	MED/40 Ginecologia e ostetricia
	MED/41 Anestesiologia

Attività caratterizzanti Specifiche della tipologia - 189 CFU

Ambito	Settore
Discipline specifiche della tipologia Nefrologia	MED/14 Nefrologia

Docenze del settore Specifico della tipologia

Settore	Docente	Qualifica	Facoltà	Settore Affine
MED/14 Nefrologia	Gambaro Giovanni			
	Lupo Antonio	Ordinario	MEDICINA e CHIRURGIA	

Attività affini o integrative - 5 CFU

Ambito	Settore
Integrazioni interdisciplinari	MED/22 Chirurgia vascolare
	MED/24 Urologia
	MED/41 Anestesiologia

Altre Attività formative

Attività	Crediti
Per la prova finale	15
Altre	5

Attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente - 45 CFU

Ambito	Settore
Discipline elettive per le tipologie della classe	MED/08 Anatomia patologica

Ambito	Settore
	MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare
	MED/14 Nefrologia
	MED/17 Malattie infettive
	MED/18 Chirurgia generale
	MED/24 Urologia
	MED/41 Anestesiologia
	MED/43 Medicina legale

Attività professionalizzanti - 210 CFU	
Ambito	Settore
Discipline professionalizzanti	MED/09 Medicina interna
	MED/10 Malattie dell'apparato respiratorio
	MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare
	MED/12 Gastroenterologia
	MED/13 Endocrinologia
	MED/14 Nefrologia
	MED/15 Malattie del sangue
	MED/16 Reumatologia
	MED/17 Malattie infettive
	MED/35 Malattie cutanee e veneree



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti
Area Post Lauream

AREA MEDICA - Classe della Medicina Specialistica

Scuola di Specializzazione in Nefrologia

PIANO DIDATTICO							
ANNO	INSEGNAMENTI	CFU		SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI	AMBITI DISCIPLINARI		TAF
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO				
1	<i>fisiologia</i>	1	0	BIO/09 FISIOLOGIA	DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIALISTA		A
1	<i>anatomia umana</i>	1	0	BIO/16 ANATOMIA UMANA	DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIALISTA		A
1	<i>statistica medica</i>	1	0	MED/01 STATISTICA MEDICA	DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIALISTA		A
1	<i>patologia generale</i>	1	0	MED/04 PATOLOGIA GENERALE	DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIALISTA		A
1	<i>microbiologia e microbiologia clinica</i>	1	0	MED/07 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA	DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIALISTA		A
1	<i>psicologia clinica</i>	1	0	M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
1	<i>medicina interna</i>	1	26	MED/09 MEDICINA INTERNA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
1	<i>malattie dell'apparato cardiovascolare</i>	0	3	MED/11 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE	Clinico	TRONCO COMUNE	B
1	<i>genetica medica</i>	1	0	MED/03 GENETICA MEDICA	Diagnostico	TRONCO COMUNE	B



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti
Area Post Lauream

AREA MEDICA - Classe della Medicina Specialistica

Scuola di Specializzazione in Nefrologia

PIANO DIDATTICO							
ANNO	INSEGNAMENTI	CFU		SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI	AMBITI DISCIPLINARI		TAF
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO				
1	<i>patologia clinica</i>	1	0	MED/05 PATOLOGIA CLINICA	Diagnostico	TRONCO COMUNE	B
1	<i>diagnostica per immagini e radioterapia</i>	1	2	MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA	Diagnostico	TRONCO COMUNE	B
1	<i>medicina interna</i>	0	4	MED/09 MEDICINA INTERNA	Emergenza e Pronto Soccorso	TRONCO COMUNE	B
1	<i>anestesiologia</i>	0	1	MED/41 ANESTESIOLOGIA	Emergenza e Pronto Soccorso	TRONCO COMUNE	B
1	<i>nefrologia</i>	6	8	MED/14 NEFROLOGIA	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA		B
TOTALE 1° ANNO		16	44				
		60					
2	<i>medicina interna</i>	1	0	MED/09 MEDICINA INTERNA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
2	<i>malattie apparato respiratorio</i>	0	3	MED/10 MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO	Clinico	TRONCO COMUNE	B
2	<i>nefrologia</i>	0	3	MED/14 NEFROLOGIA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
2	<i>chirurgia generale</i>	1	0	MED/18 CHIRURGIA GENERALE	Clinico	TRONCO COMUNE	B
2	<i>anatomia e istologia patologica</i>	1	0	MED/08 ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA	Diagnostico	TRONCO COMUNE	B



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti
Area Post Lauream

AREA MEDICA - Classe della Medicina Specialistica

Scuola di Specializzazione in Nefrologia

PIANO DIDATTICO							
ANNO	INSEGNAMENTI	CFU		SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI	AMBITI DISCIPLINARI		TAF
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO				
2	<i>anestesiologia</i>	1	0	MED/41 ANESTESIOLOGIA	Emergenza e Pronto Soccorso	TRONCO COMUNE	B
2	<i>nefrologia</i>	6	42	MED/14 NEFROLOGIA	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA		B
2	<i>immunologia</i>	1	0	IMMUNOLOGIA	ALTRE ATTIVITA'		E
2		1	0	ALTRO	ALTRE ATTIVITA'		E
TOTALE 2° ANNO		12	48				
		60					
3	<i>medicina interna</i>	1	0	MED/09 MEDICINA INTERNA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
3	<i>malattie apparato respiratorio</i>	1	0	MED/10 MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO	Clinico	TRONCO COMUNE	B
3	<i>malattie dell'apparato cardiovascolare</i>	1	0	MED/11 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE	Clinico	TRONCO COMUNE	B
3	<i>gastroenterologia</i>	0	3	MED/12 GASTROENTEROLOGIA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
3	<i>endocrinologia</i>	0	3	MED/13 ENDOCRINOLOGIA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
3	<i>nefrologia</i>	1	0	MED/14 NEFROLOGIA	Clinico	TRONCO COMUNE	B



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti
Area Post Lauream

AREA MEDICA - Classe della Medicina Specialistica

Scuola di Specializzazione in Nefrologia

PIANO DIDATTICO						
ANNO	INSEGNAMENTI	CFU		SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI	AMBITI DISCIPLINARI	TAF
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO			
3	<i>nefrologia</i>	6	25	MED/14 NEFROLOGIA	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA	B
3	<i>nefrologia</i>	2	11	MED/14 NEFROLOGIA	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE MEDICINA SPECIALISTICA	B1
3	<i>anestesiologia</i>	1	3	MED/41 ANESTESIOLOGIA	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE MEDICINA SPECIALISTICA	B1
3	<i>anestesiologia</i>	0	1	MED/41 ANESTESIOLOGIA	INTEGRAZIONI INTERDISCIPLINARI	C
3		1	0	ALTRO	ALTRE ATTIVITA'	E
TOTALE 3° ANNO		14	46			
		60				
4	<i>oncologia medica</i>	1	0	MED/06 ONCOLOGIA MEDICA	Clinico TRONCO COMUNE	B
4	<i>medicina interna</i>	1	0	MED/09 MEDICINA INTERNA	Clinico TRONCO COMUNE	B
4	<i>gastroenterologia</i>	1	0	MED/12 GASTROENTEROLOGIA	Clinico TRONCO COMUNE	B



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti
Area Post Lauream

AREA MEDICA - Classe della Medicina Specialistica

Scuola di Specializzazione in Nefrologia

PIANO DIDATTICO							
ANNO	INSEGNAMENTI	CFU		SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI	AMBITI DISCIPLINARI		TAF
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO				
4	<i>endocrinologia</i>	1	0	MED/13 ENDOCRINOLOGIA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
4	<i>malattie del sangue</i>	0	3	MED/15 MALATTIE DEL SANGUE	Clinico	TRONCO COMUNE	B
4	<i>reumatologia</i>	0	3	MED/16 REUMATOLOGIA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
4	<i>nefrologia</i>	6	23	MED/14 NEFROLOGIA	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA		B
4	<i>nefrologia</i>	2	11	MED/14 NEFROLOGIA	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE MEDICINA SPECIALISTICA		B1
4	<i>urologia</i>	1	2	MED/24 UROLOGIA	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE MEDICINA SPECIALISTICA		B1
4	<i>chirurgia vascolare</i>	1	2	MED/22 CHIRURGIA VASCOLARE	INTEGRAZIONI INTERDISCIPLINARI		C
4	<i>urologia</i>	0	1	MED/24 UROLOGIA	INTEGRAZIONI INTERDISCIPLINARI		C
4		1	0	ALTRO	ALTRE ATTIVITA'		E
TOTALE 4° ANNO		15	45				
		60					



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti
Area Post Lauream

AREA MEDICA - Classe della Medicina Specialistica

Scuola di Specializzazione in Nefrologia

PIANO DIDATTICO							
ANNO	INSEGNAMENTI	CFU		SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI	AMBITI DISCIPLINARI		TAF
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO				
5	<i>malattie del sangue</i>	1	0	MED/15 MALATTIE DEL SANGUE	Clinico	TRONCO COMUNE	B
5	<i>reumatologia</i>	1	0	MED/16 REUMATOLOGIA	Clinico	TRONCO COMUNE	B
5	<i>malattie infettive</i>	1	3	MED/17 MALATTIE INFETTIVE	Clinico	TRONCO COMUNE	B
5	<i>malattie cutanee e veneree</i>	1	3	MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE	Clinico	TRONCO COMUNE	B
5	<i>nefrologia</i>	6	16	MED/14 NEFROLOGIA	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA		B
5		2	10		DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE MEDICINA SPECIALISTICA		B1
5		15	0		PROVA FINALE		D
5		1	0	ALTRO	ALTRE ATTIVITA'		E
TOTALE 5° ANNO		28	32				
		60					



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Studenti

Area Post Lauream

AREA MEDICA - Classe della Medicina Specialistica

Scuola di Specializzazione in Nefrologia

TABELLA DI CONFORMITA'

TAF	AMBITI	CFU		CLASSE MINISTERIALE				
		LEZIONI FRONTALI	ATTIVITA' PRATICHE E DI TIROCINIO					
A	DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIALISTA	5	0	5				
B	TRONCO COMUNE	21	60	81			189	270
	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA	30	114	144				
B1	DISCIPLINE ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE MEDICINA SPECIALISTICA	8	37	45**				
C	INTEGRAZIONI INTERDISCIPLINARI	1	4	5				
D	PROVA FINALE	15	0	15				
E	ALTRE ATTIVITA'	5	0	5				
TOTALE		85	215	300				
		300						



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA
(Direttore: Prof. Antonio Lupo)

Allegato 4 - Planning annuale delle attività dei medici in formazione

Anno

Medici in formazione specialistica	Degenze	DH o Day service	Ambulatorio	Emodialisi	Dialisi peritoneale	Consulenze

Indicare il periodo nella o nelle voci previste nel piano di attività per ogni medico in formazione, indicando anche la sede fisica del singolo periodo di attività professionalizzante .
Il modulo compilato va inviato alla Direzione Sanitaria di Sede

Il Direttore della Scuola
Prof. Antonio Lupo



Allegato 5 - Elenco sedi collegate

- 1) Divisione di Nefrologia e Dialisi, Ospedale Santa Chiara, Trento.



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA
(Direttore: Prof. Antonio Lupo)

Allegato 6 - Scheda di valutazione dell' idoneità del medico in formazione specialistica

Dr......

a svolgere il servizio di

- 1) sottoguardia tutelata**
- 2) ambulatorio divisionale (protetto)**
- 3) visite specialistiche per esterni**
comprese le extra reparto (protetto)
- 4) dialisi peritoneale (protetto)**
- 5) emodialisi (protetto)**
- 6) guardia protetta**

In base a quanto previsto dall' Art. 9 del Regolamento della Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell' Università degli Studi di Verona, la Commissione valutatrice dell' idoneità dei medici in formazione specialistica in Nefrologia a svolgere attività cliniche, costituita da:

Direttore della Scuola: Prof. Antonio Lupo

Tutor con cui il summenzionato medico in formazione specialistica ha svolto la sua attività

Prof/Dr.....A.A..... Periodo.....
 Prof/Dr.....A.A..... Periodo.....
 Prof/Dr.....A.A..... Periodo.....
 Prof/Dr.....A.A..... Periodo.....
 Prof/Dr.....A.A..... Periodo.....
 Prof/Dr.....A.A..... Periodo.....

Docenti della Scuola

Prof/Dr.....
 Prof/Dr.....

Verificato che il summenzionato medico in formazione specialistica:

- 1- ha positivamente superato l' esame di profitto del anno di corso (solo per gli anni di corso dopo il primo);
- 2- ha riportato valutazioni positive da parte dei tutor e dei supervisori che l' hanno avuto in affidamento, come documentato dalle schede di valutazione, sia nell' ambito delle capacità professionali che dell' affidabilità e dei comportamenti;
- 3- (per l' ambulatorio divisionale e le consulenze) ha svolto attività clinica per almeno 12 mesi in un reparto di Nefrologia con accettazione di pazienti non selezionati e attività clinica tutorata in un ambulatorio divisionale di Nefrologia per almeno 100 pazienti esterni;
- 4- (per l' ambulatorio divisionale e le consulenze) ha positivamente svolto l' attività pratica e di tirocinio corrispondente ad almeno 18 CFU del tronco comune o equivalente (motivare:- ev. aggiungere allegato);



- 5- (per l' idoneità alla dialisi) ha svolto attività clinica per almeno 12 mesi in un Centro di Dialisi;
- 6- (per l' idoneità alla dialisi) ha positivamente svolto l' attività pratica e di tirocinio corrispondente ad almeno 30 CFU del tronco comune o equivalente (motivare:- ev. aggiungere allegato);
- 7- (per l' idoneità alle guardie protette) ha svolto un training di servizio di affiancamento nel servizio di sottoguardia (tutelata) ed ha coadiuvato il personale strutturato nel corso dei tre anni precedenti durante il servizio diurno (se per periodi inferiori, motivare:- ev. aggiungere allegato);
- 8- (per l' idoneità alle guardie protette) ha positivamente svolto l' attività pratica e di tirocinio corrispondente ad almeno 36 CFU del tronco comune o equivalente (motivare:- ev. aggiungere allegato).

La Commissione esprime all' unanimità giudizio positivo per l' idoneità all' espletamento del servizio di

- 1. sottoguardia tutelata
- 2. ambulatorio divisionale (protetto)
- 3. visite specialistiche per esterni
comprese le extra reparto (protetto)
- 4. dialisi peritoneale (protetta)
- 5. emodialisi (protetta)
- 6. guardia protetta

secondo quanto previsto dal Regolamento della Scuola di Specializzazione e nell' ambito delle norme per l' espletamento di detti servizi svolti dai medici in formazione specialistica presso l' Azienda Integrata di Verona, del

Dr.....

che potrà svolgere l' attività summenzionata (e inoltre, al di fuori di essa e con le stesse modalità -tutelata o protetta- tutte le funzioni comprese nell' attività) nelle seguenti Unità Operative:

U.O. di Nefrologia

U.O. di

La Segreteria della Scuola provvede a trasmettere la presente dichiarazione alla Direzione Sanitaria di sede.

Il Direttore della Scuola
 Prof. Antonio Lupo

Verona, li.....



Allegato 7 - Planning mensile delle attività dei medici in formazione

Anno

Data	Guardia giorno		Reperibilità notte	
	Tutor	Med. in formazione	Tutor	Med. in formazione

Il modulo compilato va inviato alla Direzione Sanitaria di Sede

Il Direttore della Scuola
Prof. Antonio Lupo



Allegato 8 - Modulo di assenso del tutor

Il sottoscritto Prof./Dr

dell'unità operativa di Nefrologia di,

accetta l'incarico di tutor dei medici in formazione specialistica in Nefrologia affidatomi per il periododal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell'Università di Verona ed i compiti connessi:

- cooperare con il Direttore dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione;
- essere di riferimento al medico in formazione specialistica per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
- concorrere al processo di valutazione del medico in formazione specialistica.

In fede

Verona,.....

Prof./Dr.

(redigere su carta intestata della propria UO)



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA
(Direttore: Prof. Antonio Lupo)

**Allegato 9 - Modulo mensile di registrazione della presenza in servizio del
 Medico in formazione specialistica**

Mese di Anno.....

Dr.

	data	ora ingresso	ora uscita		ora ingresso	ora uscita	annotazioni
Lunedì							
Martedì							
Mercoledì							
Giovedì							
Venerdì							
Sabato							
Domenica							
Lunedì							
Martedì							
Mercoledì							
Giovedì							
Venerdì							
Sabato							
Domenica							
Lunedì							
Martedì							
Mercoledì							
Giovedì							
Venerdì							
Sabato							
Domenica							
Lunedì							
Martedì							
Mercoledì							
Giovedì							
Venerdì							
Sabato							
Domenica							

Il sottoscritto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara la veridicità di quanto sopra indicato.

Verona,..... Firma: Dr.....



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA

Allegato 10 - Griglia di valutazione dell'attività svolta dal Medico in formazione specialistica

Dr

dal Prof/Dr....., Tutor/Supervisore

nel reparto/sezione di....., nel periodo

(I giudizi espressi rimarranno strettamente confidenziali)

Capacità dello specializzando di relazionarsi ai colleghi

ottima/buona/discreta/insufficiente

Capacità dello specializzando di relazionarsi ai pazienti

ottima/buona/discreta/insufficiente

Assiduità nella frequenza del reparto e alle attività connesse

costante/incostante/insufficiente

Affidabilità nell'esecuzione dei compiti assegnati

ottima/buona/discreta/insufficiente

Background culturale medico-nefrologico

ottimo/buono/discreto/insufficiente

Capacità dello specializzando di affrontare nuove tematiche culturali.

notevole/buono/discreta/insufficiente

Capacità dello specializzando di affrontare nuovi compiti di lavoro.

notevole/buono/discreta/insufficiente

Giudizio sulla capacità dello specializzando di eseguire in autonomia attività

Diagnostica **notevole/buono/discreto/insufficiente**

Terapeutica **notevole/buono/discreto/insufficiente**

Valutazione complessiva	insufficiente/sufficiente/buona/ottima
-------------------------	--